



# COMUNE DI ARPINO

(Provincia di Frosinone)

## **REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

# INDICE

## Titolo I

### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

## Titolo II

### DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

## Titolo III

### INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI COMPETENZA COMUNITARIA

Art. 4 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare

Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

## Titolo IV

### SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 6 – Obiettivi di servizio

Art. 7 – Principi generali e criteri di comportamento

Art. 8 – Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti

Art. 9 – Raccolta porta a porta, presso rivenditori e domiciliare, su chiamata dell'Ente

Art. 10 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Art. 11 – Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

Art. 12 – Divieto di abbandono rifiuti

Art. 13 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e/o da titolari di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico

Art. 14 – Attività di carico e scarico di merci e materiali.

Art. 15 – Carogne di animali.

Art. 16 – Cantieri edili.

Art. 17 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 18 – Rifiuti inerti.

Art. 19 – Attività di volantinaggio.

Art. 20 – Divieti ed obblighi degli utenti.

Art. 21 – Controlli e vigilanza – Sanzioni

## Titolo V

### DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI - RECEPIMENTO D.G.R. 866 del 09.12.2014

Art. 22 – Applicazione.

Art. 23 - Obblighi.

Art. 24 - Azioni.

Art. 25 - Sanzioni.

Art. 26 - Vigilanza.

## Titolo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 – Norme applicabili ed entrata in vigore.

# Titolo I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1) Oggetto del regolamento.

#### 1. Il presente regolamento disciplina:

**A)** - lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantirne il corretto smaltimento anche al fine del successivo recupero;

A1) Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunale, garantendo il corretto conferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero;

b) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

c) le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti ingombranti;

d) le modalità di effettuazione del servizio di manutenzione di contenitori, cestini portarifiuti e trespolti;

e) le modalità di esecuzione del servizio di spazzamento delle aree di mercato da eseguirsi al termine dello stesso;

f) le modalità di esecuzione del servizio di spazzamento nel Centro storico da eseguirsi nei giorni festivi;

g) le modalità di esecuzione del servizio di spazzamento nelle località dove si svolgeranno feste di piazza, sagre, eventi (quali "Il Gonfalone" ecc.);

h) le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei RAEE;

i) modalità della pesata dei rifiuti urbani oggetto di raccolta;

l) modalità di effettuazione della fornitura, alle utenze interessate, di contenitori e sacchetti diversi per tipologia di rifiuto ai fini della raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, vetro e metalli, pile, medicinali scaduti, rifiuti sanitari, indifferenziato, umido, ecc., nonché del relativo materiale informativo e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata;

A2) Ai fini della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento, per quanto non espressamente ivi definito, alla terminologia ed alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

A3) Ai fini del presente regolamento verranno indicati, in linea generale, i rifiuti che saranno oggetto del servizio di raccolta e smaltimento effettuato dalla ditta aggiudicataria del servizio; eventuali altre tipologie di rifiuto saranno introdotte previa modifica del presente regolamento, sulla base dei servizi aggiuntivi che l'Ente affiderà alla stessa ditta o ad altre ditte specializzate.

A4). Il presente regolamento non sostituisce l'eventuale regolamento di gestione della "Stazione Ecologica o Centro di raccolta" ubicata nel Comune di Arpino, in quanto centro nel quale la ditta aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, svolge un servizio aggiuntivo alla raccolta dei rifiuti effettuata sull'intero territorio comunale.

**B)** le modalità di incentivazione della raccolta differenziata, della promozione di strumenti di sensibilizzazione e di informazione ambientale per prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni pubbliche e sportive e di qualsiasi genere, anche al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) ridurre il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche;
- b) utilizzare le manifestazioni in genere come momento di promozione della cultura ambientale dei partecipanti;
- c) orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
- d) ridurre gli impatti sull'ambiente in genere, favorendo l'utilizzo di prodotti di "filiera corta", l'uso dei mezzi pubblici, l'uso di energie alternative e rinnovabili.

## **Titolo II**

### **DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI**

#### **Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza ovvero oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A "Categorie di rifiuto" nella parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B "Operazioni di smaltimento" alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006;
- h) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata;
- i) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata;
- l) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada, piazze, piazzali e largari pubblici.

#### **Art. 3 – Classificazione dei rifiuti.**

1. Il presente regolamento classifica i rifiuti che sono oggetto della raccolta su tutto il territorio comunale: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi

2. Sono RIFIUTI URBANI:

- a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:
- Frazione organica (o umida): comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di prodotti caseari, bicchieri in mater Bi (biodegradabile), biscotti, bucce di frutta, carne, formaggi, piccoli ossi, gusci di frutta secca e uova, gusci di molluschi e crostacei, lische di pesce, pane, molluschi, fondi di the e caffè, filtri di the e caffè, escrementi e lettiere di animali domestici, cenere di legna spenta, potature di fiori, piante e giardinaggio, residui da orto, semi, stuzzicadenti, sughero naturale, terriccio per piante. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani solo se provenienti da superfici non superiori a 300 metri quadrati mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta della frazione umida, con l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.
  - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone e cartoncino, plastica, vetro e metalli, ecc.) per i quali è istituita la raccolta differenziata. In particolare si ha:
    - Carta pulita e "sporca", cartone e cartoncino, puliti e sporchi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: giornali, riviste, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone, cartone per bevande "tetra pak", calendari, carta da pacco, cartone per bevande (latte, succhi, vino e panna), cassette della frutta in cartone, depliant, scatola in cartone per detersivo, fogli pubblicitari e volantini, libri, scatole per pizza, shopper in carta, tovaglioli di carta;
    - Plastica pulita e "sporca", a titolo esemplificativo e non esaustivo: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie d'acqua e bibite, flaconi di detersivi e shampoo, scatolette, confezioni per alimenti, polistirolo, cellophane, vasetti yogurt, buste per la spesa, imballaggi con i simboli PET, PE, PVC, PS, borse in nylon, fiala in plastica (vuota), imballaggi in plastica e polistirolo, vasi e vasetti in plastica, vaschette in plastica per alimenti (gelato, porta uova), tappo in plastica, shopper in plastica, sacchetto per alimenti in plastica, rete per frutta e verdura;
    - Vetro e metalli, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bottiglie, vasetti per alimenti (vuoti), profumi (vuoti), fiala in vetro (vuota), bicchieri, piccoli oggetti in vetro, lattine, carta argentata o stagnola, confezioni del caffè, tappo a corona o metallici, lattine in alluminio o banda stagnata, barattoli in metallo e latta, alluminio;
  - Frazione secca residua (indifferenziato) ovvero rifiuti non recuperabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pannolini, assorbenti, calze, nylon, carta dei salumi, stracci e indumenti inutilizzabili, spugne sintetiche, carta carbone, oleata e plastificata, spazzolini, videocassette, audiocassette, CD/DVD, cocci di vaso, porcellana, lampadine, accendini, appendi abiti, batuffoli e bastoncini di cotone, bombolette spray, candele, capelli, carte di credito e bancomat, carta da forno, carta accoppiata con alluminio, elastici, tubetto dentifricio, cosmetici (contenitori pieni), evidenziatori, feltrini, filo interdentale, fiori finti, forbici, garze, giocattoli, gomma da masticare, gomma per cancellare, guanti in gomma, guarnizioni, lacci per scarpe, lamette usa e getta, lucida scarpe, occhiali, ombrelli e ombrelloni, nastro adesivo, nastro per regali, mollette per il

bucato, mozziconi sigarette, paletta, pallone da gioco, peluche, penne e pennarelli, pennello, piatti in ceramica, pongo, posate, preservativi, sacchetti aspirapolvere, salviette umidificate, saponette, scarpe rotte, tazzina in ceramica, zerbini, zaino, tovaglie plastificate;

- Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile (pile a stilo e rettangolari, pile a bottone, ecc.), farmaci (sciroppi, pomate, pastiglie, ecc.), rifiuti sanitari (siringhe, cotone idrofilo, garze, presidi sanitari utilizzati, ecc.), e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
  - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria, ovvero:
    - Mobili vecchi, materassi, specchi, reti per letti, damigiane, grosse taniche, ecc.;
    - RAEE, composti prevalentemente da: lavatrici, televisori, monitor, vecchi pc, condizionatori d'aria, lavastoviglie, frigoriferi, forni a microonde, ecc.
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006, sempreché siano assimilabili ai rifiuti urbani, quali ad esempio a titolo esemplificativo: i rifiuti da lavorazioni artigianali, i rifiuti da attività commerciali, i rifiuti da attività di servizio, ad esclusione dei rifiuti speciali;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua, sempreché siano assimilabili ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

### 3. Sono RIFIUTI SPECIALI:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando per quest'ultimi, quanto disposto dal DM 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- e. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono PERICOLOSI i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

### **Titolo III**

## **INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI COMPETENZA COMUNITARIA.**

#### **Art. 4 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare.**

1. Il presente regolamento prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Rifiuti urbani indifferenziati (residuo secco indifferenziato);
- Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
  - a) Carta, cartone e cartoncino;
  - b) Plastica;
  - c) Vetro e metalli;
  - d) Umido organico;
  - e) Indumenti/abbigliamento/pelletteria/calzature;
- Rifiuti ingombranti;
- RAEE;
- Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
  - a) Pile (presso i rivenditori presenti nel territorio);
  - b) Farmaci (presso le farmacie presenti nel territorio);
  - c) Rifiuti sanitari (presso le farmacie presenti nel territorio).

2. L'elenco dei rifiuti ai fini della loro classificazione è stata introdotta nell'art. 3 del presente regolamento.

3. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

#### **Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare.**

1. Il presente regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:

- a) alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) ai rifiuti radioattivi;
- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;

- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- h) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i) al materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- j) ai materiali esplosivi;
- k) ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

2. Non sono oggetto del presente regolamento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle seguenti ed ulteriori tipologie di rifiuto:

- farmaci pericolosi (citotossici, citostatici, ecc.);
- materiali provenienti da smontaggio e demolizione di elementi contenente eternit;
- materiali provenienti da attività edilizia (scavi, demolizioni, scarificazione di strati di vernice, rimozione manti di tegole, rimozione infissi, travi, pavimenti, ecc.) e relativi scarti di lavorazione;
- batterie per auto;
- rifiuti catalogati quali "T" e "F", ovvero "Tossici e Infiammabili";
- pneumatici.

## **Titolo IV**

### **SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

#### **Art. 6 - Obiettivi del servizio.**

La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e viene effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia, nel rispetto della pianificazione regionale e del presente regolamento, nonché dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi.

#### **Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento.**

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

#### **Art. 8 – Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.**

1. Il Comune di Arpino effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati con la modalità della raccolta "porta a porta", per le seguenti tipologie di rifiuto:



- Rifiuti urbani indifferenziati (residuo secco indifferenziato);
- Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
  - a) Carta, cartone e cartoncino;
  - b) Plastica;
  - c) Vetro e metalli;
  - d) Umido organico;
  - e) Indumenti/abbigliamento/pelletteria/calzature.
  - f) Oli vegetali esausti.

2. Per i rifiuti ingombranti e RAEE, il Comune di Arpino effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati con modalità di raccolta presso le utenze interessate (previa chiamata per prenotazione intervento), o in luoghi prestabiliti.

3. Gli oli vegetali esausti vanno conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio Comunale.

### **Art. 9 – Raccolta porta a porta, presso rivenditori e domiciliare, su chiamata dell’Ente.**

Il Comune provvede al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio comunale, secondo le modalità e condizioni minimali di seguito precisate:

- a) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è obbligatoriamente effettuato col sistema del tipo domiciliare "Porta a Porta" con separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca;
- b) la fornitura dei contenitori assegnati alle utenze, nuovi di fabbrica, è effettuata a cura e spese della ditta Aggiudicataria. Le forniture successive alla prima conseguenti a deterioramento, o altro fatto, saranno effettuate dalla stessa con spese a carico dell’utente richiedente.

2. L’ambito territoriale d’espletamento del servizio comprende tutte le abitazioni che insistono nel territorio comunale. Il programma stabilito per l’effettuazione del servizio di raccolta dovrà essere sempre rispettato e si interromperà solo nelle domeniche e festivi; in presenza di più giornate festive consecutive, la raccolta avverrà obbligatoriamente in una di esse al fine di garantire il servizio. Il programma per l’effettuazione del servizio è contenuto in apposito calendario. È prevista la possibilità di una diversa disciplina della frequenza di raccolta di ciascun servizio, al verificarsi di stagioni/eventi e di esigenze particolari e contingenti.

I contenitori verranno esposti a partire dalle ore 21 ed entro le ore 5 del giorno successivo.

Per quanto riguarda i rifiuti depositati presso i rivenditori (pile, farmaci e rifiuti sanitari), il ritiro viene effettuato dalla ditta aggiudicataria del servizio.

3. I rifiuti caduti durante l’attività di ritiro o durante le eventuali operazioni di travaso devono essere immediatamente raccolti dalla ditta aggiudicatrice al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

4. Il Comune di Arpino effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e RAEE, mediante raccolta presso le abitazioni, previa comunicazione telefonica dell’utente interessato al numero dedicato della ditta che effettua il servizio, garantendo i seguenti requisiti:

- per i RAEE è necessario un adeguato deposito al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti;

- per le abitazioni distanti dalla via pubblica, il deposito degli ingombranti deve essere effettuato presso un luogo accessibile, in modo da poter essere raggiunto dai mezzi utilizzati per la raccolta;
- il conferimento deve avvenire il giorno della raccolta (giorno comunicato dalla ditta all'atto della prenotazione). Nel caso di conferimento in un giorno diverso da quello comunicato, l'utente deve obbligatoriamente provvedere al ritiro immediato del rifiuto dal luogo temporaneo di deposito.

5. Il Comune di Arpino, tramite la ditta aggiudicataria, effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nelle località dove si svolgeranno feste di piazza, sagre, gonfalone, ecc.; l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla segnalazione dell'evento alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con un preavviso di almeno 5 giorni.

#### **Art. 10 –Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le suddette aree devono risultare perfettamente pulite.

#### **Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e sollecita, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare eventuali molestie o danni. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili in solido.

## **Art. 12 – Divieto di abbandono rifiuti.**

E' fatto divieto di abbandonare rifiuti domestici, di qualsiasi genere, nei contenitori collocati nel centro storico.

## **Art.13 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e/o da titolari di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico.**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e/o da titolari di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità di cui al presente Regolamento.

## **Art. 14 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienze, la pulizia viene effettuata direttamente dalla ditta aggiudicataria, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

## **Art. 15 - Carogne di animali.**

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente, e dalle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

## **Art. 16 - Cantieri edili.**

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

## **Art. 17 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.**

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

### **Art. 18 - Rifiuti inerti.**

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche o centri di raccolta autorizzati.

### **Art. 19 - Attività di volantaggio.**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - c) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma saranno a carico del soggetto che svolge il servizio di volantaggio in solido con il soggetto che si avvantaggia del messaggio pubblicitario.

### **Art. 20 – Divieti ed obblighi degli utenti.**

1. Come disposto dall'articolo 192, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. La violazione di tali disposizioni comporta per chi l'ha commessa l'obbligo di rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi, il Comune provvede allo svuotamento periodico dei cestini, e della loro pulizia interna ed esterna.

### **Art. 21 – Controlli e vigilanza – Sanzioni.**

1. Gli Agenti della Polizia Locale effettuano il controllo ed il monitoraggio del territorio e delle modalità di svolgimento del servizio.
2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento indicate nel prospetto di seguito riportato, si applicano le sanzioni pecuniarie con l'individuazione nel limite minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) e nel limite massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), in attuazione a quanto disposto dal Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2014, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.  
Le sanzioni amministrative da applicarsi sono quelle di cui al seguente prospetto:

**Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti:**

- Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti - sanzione €. 100,00/500,00.
- Divieto di conferire i rifiuti in ore/giorni diversi da quelli indicati nel programma stabilito per l'effettuazione del servizio di raccolta – sanzione €. 100,00/500,00.
- Divieto di incendiare rifiuti all'aperto - sanzione €. 100,00/500,00.

**Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici:**

- Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti - sanzione €. 100,00/500,00.

**Divieto di imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche:**

- Divieto imbrattamento fabbricati pubblici - sanzione €. 100,00/500,0.

**Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue:**

- Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto - sanzione €. 100,00/500,00.

**Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici:**

- Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite - sanzione €. 100,00/500,00;
- Idem per gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (quali vendita di cibi, bibite in lattina o bottiglia, chioschi stagionali e simili) risultino imbrattate da residui e/o involucri delle merci vendute - sanzione €. 100,00/500,00.

**Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti / titolari di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico:**

- Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta - sanzione €. 100,00/500,00.

**Attività di carico e scarico di merci e materiali:**

- Obbligo per chi esegue attività di pulire l'area interessata - sanzione €. 100,00/500,00.

**Carogne di animali:**

- Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore - sanzione €. 100,00/500,00.

**Cantieri edili:**

- Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili - sanzione €. 100,00/500,00;

**Veicoli a motore, rimorchi e simili:**

- Divieto abbandono di carcasse ai autoveicoli - sanzione €. 100,00/500,00;
- Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore - sanzione €. 100,00/500,00.

**Rifiuti inerti:**

- Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani - sanzione €. 100,00/500,00;

### **Attività di volantaggio:**

- Divieto lancio volantini su vie pubbliche - sanzione €. 100,00/500,00.

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI - RECEPIMENTO D.G.R. N. 866 DEL 09.12.2014 –**

#### **Art. 22 – Applicazione.**

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano in occasione delle feste, sagre, manifestazioni sportive e non, ed eventi di carattere culturale e pubblico di qualsiasi genere che prevedano la somministrazione di cibi e bevande o, comunque, con produzione di rifiuti di qualsiasi natura di tipo urbano e assimilato.

#### **Art. 23 – Obblighi.**

1. Nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente articolo, il soggetto organizzatore dovrà indicare, all'atto della richiesta di autorizzazione, un responsabile della gestione dei rifiuti, nell'ambito dell'evento. Il nominativo del responsabile viene comunicato al Sindaco del Comune all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento, pena la non ricevibilità della richiesta medesima.

2. Nelle feste private in luoghi pubblici il responsabile dei rifiuti è identificato nel richiedente l'utilizzo del luogo pubblico.

3. Il responsabile dovrà indirizzare i partecipanti al corretto comportamento in materia di rifiuti prodotti nel corso dell'evento, ed individuare le aree apposite ed idonee ove disporre i contenitori che devono essere facilmente identificabili per la raccolta differenziata, per i vuoti a rendere, per i fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire poi all'isola ecologica comunale, di coordinare le attività di smaltimento dei rifiuti al termine dell'evento.

4. Nell'ambito della manifestazione l'organizzazione deve mettere a disposizione dei partecipanti, al fine della corretta gestione della raccolta differenziata, i contenitori per la raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e cartone, lattine, scarti alimentari, olii alimentari esausti.

5. Nell'area destinata al pubblico dovranno essere posizionati i contenitori sopra citati in numero sufficiente in relazione al numero dei partecipanti previsti.

6. A conclusione della manifestazione, la società che cura il servizio di raccolta, provvedere al totale sgombero dei luoghi dai rifiuti, con particolare riguardo alle aree verdi, agli spazi all'aperto, ai giardini e ai parchi pubblici, alle strade ed alle piazze pubbliche.

7. Concluso l'evento, il responsabile dovrà trasmettere al Comune competente una relazione della sintesi delle attività esperite, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti secondo le diverse frazioni differenziate raccolte, l'indicazione del vettore che ha eseguito il servizio, un bilancio complessivo delle attività di gestione dei rifiuti. Il Comune provvederà a trasmettere tale relazione entro cinque giorni all'Area Ciclo Integrato Rifiuti della Regione Lazio.

#### **Art. 24 – Azioni.**

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 22, la riduzione della produzione dei rifiuti può essere ottenuta attraverso le seguenti azioni:

A) Utilizzo delle stoviglie.

Nel corso di svolgimento delle feste, sagre o manifestazioni in genere che prevedono la somministrazione di cibi o bevande si potrà:

- utilizzare stoviglieria e posateria in materiali duraturi e riutilizzabili e bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";
- favorire per il lavaggio delle stoviglie e delle posaterie i detersivi biodegradabili o comunque a ridotto impatto ambientale;
- in caso di impossibilità dell'uso di stoviglieria e posateria riutilizzabili, privilegiare l'uso dei materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche in mais, o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa) e compostabili, da smaltire in modo corretto convogliandole nel ciclo della raccolta dell'umido;
- l'utilizzo di stoviglie e posaterie in plastica monouso potrà essere previsto purchè il suo smaltimento, privato del contenuto, sia correttamente indirizzato nella raccolta della plastica.

B) Distribuzione delle bevande e dei cibi e riduzione degli sprechi.

Nell'ambito della manifestazione possono essere installate postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e privilegiare la distribuzione delle bevande "alla spina" in bicchieri "a rendere".

E' privilegiato l'uso di prodotti locali e di "filiera corta" purchè messi a disposizione in contenitori in materiale riciclabile e/o riusabili.

E' possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, la gestione delle eccedenze alimentari destinandole ad organizzazioni di volontariato, parrocchie, mense sociali e la gestione degli avanzi di preparazione destinate a strutture di ricovero di animali (es. canili, gattili, ecc...).

C) Imballaggi dei prodotti.

Nella fase organizzativa dovrà essere previsto l'acquisto dei prodotti da mettere a disposizione nell'ambito della festa, con minor utilizzo degli imballaggi. Per i cibi sono preferite le grandi confezioni alle porzioni monodose o confezioni singole. Tutti gli imballaggi vanno selezionati e smaltiti correttamente nell'ottica del recupero.

D) Materiale informativo.

Sul materiale informativo e promozionale delle manifestazioni vanno sempre riportate sinteticamente tutte le azioni intraprese per la riduzione dei rifiuti, per la raccolta differenziata, per l'uso dei materiali riciclabili o riutilizzabili impiegati. Nella bigliettazione, ove prevista, potrà essere compresa la quota parte relativa ai "vuoti a

rendere”, lasciando ai partecipanti la libertà dell’acquisto o della restituzione dei contenitori messi a disposizione per i consumi.

E) Riduzione consumi.

Devono essere adottate tutte quelle possibili azioni per la riduzione del consumo idrico ed energetico, privilegiando in tal caso l’uso di corpi illuminanti a basso consumo e/o LED o alimentati da fonti di energia rinnovabili.

Va incentivato, con le riduzioni sui biglietti di ingresso o altre forme, l’uso dei mezzi pubblici, delle bici o dei veicoli elettrici per il raggiungimento dei luoghi di interesse.

#### **Art. 25 – Sanzioni.**

1. Per le violazioni alle norme di cui ai precedenti articoli, si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni saranno acquisiti al bilancio comunale e destinati ad iniziative per la tutela dell’ambiente o del decoro cittadino.

#### **Art. 26 – Vigilanza.**

La vigilanza sul rispetto di quanto sopra statuito è affidata alla Polizia Locale ed alle Associazioni riconosciute, nonché in generale a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, agli Enti e Organi preposti al controllo.

### **Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 – Norme applicabili ed entrata in vigore.**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nazionale e regionali in materia, nonché altre disposizioni regolamentari per quanto compatibili.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. A decorrere da tale data cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente disciplina.